



COMUNE DI GORGO AL MONTICANO
Provincia di Treviso

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:

Modifica del piano triennale dei fabbisogni di personale 2018/2020.

L'anno **duemiladiciotto** addì **ventidue** del mese di **maggio** alle ore **13:00** nella Residenza Municipale, per determinazione del Sindaco, con inviti diramati in tempo utile, si è riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l'appello risultano presenti:

COVER Giannina	Sindaco	Presente
VETTORI Firmino	Vice Sindaco	Presente
CELLA Giuseppe	Assessore Esterno	Presente
FADEL Marco	Assessore Esterno	Assente
TASCO Patrizia	Assessore Esterno	Presente

Presenti: 4 Assenti: 1

Assiste alla seduta MACCARRONE Domenica, Segretario Comunale del Comune.

COVER Giannina, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed espone l'oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 91 del D.Lgs. 267/2000 dispone che “*gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio*”. Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione del fabbisogno di personale comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione delle spese di personale”;
- l'art. 39 della legge 27 dicembre 1997 n. 449 stabilisce che “*Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità ed ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi gli organi di vertice delle Amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale*;
- l'art. 6 del D.Lgs. 165/2001, come modificato dall'art. 4 del D. Lgs. n. 75/2017, disciplina l'organizzazione degli uffici ed il piano triennale dei fabbisogni di personale, da adottare annualmente in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi del successivo art. 6-ter, nel rispetto delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e tenuto conto della consistenza della dotazione organica del personale in servizio, nonché della relativa spesa;
- il comma 557 e ss. della legge n. 296/2006, nonché l'art. 3, comma 5bis D.L. n. 90/2014, dispongono l'obbligo di contenimento della spesa di personale con riferimento al triennio 2011-2013, il cui mancato rispetto comporta il divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale;
- a norma dell'art. 1, comma 102, L. 30/12/2004, n. 311, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, e all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non ricomprese nell'elenco 1 allegato alla stessa legge, adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica;
- ai sensi dell'art. 19, comma 8, della L. 28/12/2001, n. 448 (L. Finanziaria per l'anno 2002), a decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli Enti Locali, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno del personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39 della legge 527 dicembre 1997, n. 449 e smi;
- l'art. 1, comma 723, lett e), L. 208/2015 dispone che in caso di mancato conseguimento del saldo in termini di competenza, tra entrate e spese finali nel 2016, il divieto di effettuare assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualunque tipologia contrattuale;
- la legge di stabilità per il 2017 (L. n. 232/2016, comma 475 dispone, in caso di mancato conseguimento del saldo, il divieto di effettuare assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi tipologia contrattuale;
- art. 1, comma 723, lett e) della L. 205/2015 ed l'art. 1, comma 470 della L. 232/2016 dispongono il divieto di assunzione di personale a qualsiasi titolo nel caso di mancato invio entro il 31.03 della certificazione attestante i risultati conseguiti ai fini del saldo tra entrate e spese finali nell'anno precedente;
- art. 1, comma 475 della L. n. 232/2016 dispone che qualora il mancato conseguimento del saldo sia inferiore al 3% delle entrate finali, il divieto di assumere riguarda solo il personale a tempo indeterminato;
- l'art. 10 del D. Lgs. n. 150/2009 dispone l'adozione del piano delle performance, e che l'art. 169, comma 3 bis del D. Lgs. n. 267/2000 specifica che per gli enti locali il piano delle performance è unificato nel Peg;
- questo Ente, pur essendo un Comune inferiore ai 5000 abitanti, adotta il Peg “semplificato” che contiene nella propria parte programmatica i connotati essenziali

del Piano delle performance organizzativa, con l'individuazione degli obiettivi individuali;

- l'art. 48 del D. Lgs. n. 198/2006 dispone l'adozione da parte delle amministrazioni dei piani triennali delle azioni positive tendenti ad assicurare la rimozione di ostacoli che impediscono la pari opportunità di lavoro tra uomo e donna, pena il divieto di assumere nuovo personale;
- l'art. 9, c. 1-quinques, del D. L. n. 113/2016, rispetto dei termini per l'approvazione dei bilanci di previsione, del rendiconto, e del termine di trenta giorni dalla loro approvazione per l'invio dei dati alla Bdap (art. 13, legge n. 196/2009);

Visto l'art. 22, comma 1, del D. Lgs. n. 75/2017, il quale prevede che le linee di indirizzo per la pianificazione di personale di cui all'art. 6-ter del D.Lgs. n. 165/2001, come introdotte dall'art. 4, del D.Lgs. n. 75/2017, sono adottate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto e che, in sede di prima applicazione, il divieto di cui all'art. 6, comma 6, del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. si applica a decorrere dal 30/03/2018 e comunque solo decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle predette linee di indirizzo;

Visto l'art. 1, comma 863, della L.205 del 27 dicembre 2017 – Legge di Bilancio 2018 - che amplia le facoltà assunzionali per i comuni dai 3.001 a 5.000 abitanti (piccoli comuni), consentendo a tali Enti di assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale nel limite del 100% della spesa dei cessati nell'anno precedente, qualora il rapporto dipendenti/popolazione nell'anno precedente sia inferiore a quello definito dal D.M. 10 aprile 2017 e la spesa per il personale nell'anno precedente risulti inferiore al 24% della media delle entrate correnti registrate nei conti consuntivi dell'ultimo triennio;

Visti l'art. 9, comma 28, del D. L. 78/2010, in materia di limite di spesa previsto per il ricorso a forme flessibili di lavoro contenuto nel limite della spesa per le medesime finalità dell'anno 2009 e l'art. 1 commi 557 e 562 della L. n. 296/2006, in materia dell'obbligo di riduzione delle spese di personale;

Vista la deliberazione n. 1/2017 della Corte dei Conti Sezione delle Autonomie che si è espressa in merito all'individuazione del limite di spesa ai fini dell'applicazione dell'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 e s.m.i.;

Preso atto che l'Ente, al 31 dicembre 2017, ha avuto una cessazione per pensionamento di un dipendente in categoria B3, posizione economica B7, per la quale si può assumere fino al 100% della spesa del cessato;

Considerato che uno dei due dipendenti inquadrati come operai, Cat. B, presso l'Area Tecnica dell'ente ha richiesto di usufruire del congedo parentale facoltativo;

Preso atto inoltre che in data 08.05.2018 all'unico operaio in servizio presso l'ente, Cat. B3, è accorso un infortunio sul lavoro ed è presumibile che i tempi di rientro in piena forma si protragano;

Ritenuto opportuno pertanto provvedere con urgenza all'assunzione a tempo parziale e determinato di un operaio Cat. B3;

Considerato che il rapporto personale/popolazione risulta essere inferiore a quello previsto sia dal DM 10 aprile 2017 che dal D.M. 10 luglio 2017;

Rilevato che l'art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001, come sostituito dal comma 1 dell'art. 16 della L. n. 183/2011 (Legge di Stabilità 2012), ha introdotto dall'1/1/2012 l'obbligo di procedere annualmente alla verifica delle eccedenze di personale, condizione necessaria per poter effettuare nuove assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere;

Dato atto che con la propria deliberazione n. 43 del 27 luglio 2017 è stata anche effettuata la

ricognizione delle eventuali eccedenze di personale dando atto che non esistono situazioni di eccedenza;

Richiamate le proprie precedenti deliberazioni n. 43 del 28/07/2017, n. 54 del 24/10/2017, n. 11 e n. 12 del 13.02.2018;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 09.11.2017 con la quale veniva approvato il Documento Unico di Programmazione e il Bilancio di Previsione 2018/2020;

Rilevato che il predetto piano triennale è stato oggetto di informativa alle RSU ai sensi dell'art. 6, comma 1 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. in data 18.05.2018;

Rilevato inoltre lo stesso è stato trasmesso al Revisore dei conti, ai sensi dell'art. 19, comma 8, della L. 448/2001 che ha espresso parere favorevole prot. n. del 18.05.2018;

Ritenuto opportuno integrare la programmazione del fabbisogno del personale dipendente per il triennio 2018/2020 nel seguente modo:

anno 2018	- un agente di Polizia Locale Cat. C a tempo pieno ed indeterminato - un Funzionario Tecnico Cat. D3 a tempo pieno ed indeterminato - un operaio Cat. B3 a tempo parziale e determinato
anno 2019	- nessuna assunzione e/o variazione se non eventuali assunzioni per la sostituzione di personale che cesserà dal servizio
anno 2020	- nessuna assunzione e/o variazione se non eventuali assunzioni per la sostituzione di personale che cesserà dal servizio

Dato atto che le modalità di reclutamento del personale saranno quelle della mobilità esterna di cui all'art. 30 del D.lgs 165/2001 e in caso di esito negativo, si procederà con una nuova assunzione nei limiti delle capacità assunzionali previsti dalla L. 205/2017;

Dato, inoltre, atto che la suddetta programmazione non comporta aumento della spesa di personale;

Dato, infine, atto che è stato approvato il piano triennale delle azioni positive in tema di pari opportunità;

Visto il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi ed il il C.C.N.L. vigente;

Visti i pareri tecnico e contabili favorevoli resi ai sensi dell'art. 49 - comma 1 - del D.Lgs 267/2000;

Con votazione unanime favorevole, espressa nei modi di legge

DELIBERA

1. di modificare il piano triennale del fabbisogno del personale per il triennio 2018-2020 dando atto che la programmazione sarà la seguente:

anno 2018	un agente di Polizia Locale Cat. C a tempo pieno ed indeterminato un Funzionario Tecnico Cat. D3 a tempo pieno ed indeterminato un operaio Cat. B3 a tempo parziale e determinato
Anno 2019	nessuna assunzione e/o variazione se non eventuali assunzioni per la sostituzione di personale che cesserà dal servizio
anno 2020	nessuna assunzione e/o variazione se non eventuali assunzioni per la sostituzione di personale che cesserà dal servizio

2. di dare atto che l'eventuale assunzione verrà effettuata secondo le seguenti procedure

ordinarie di reclutamento:

- mobilità volontaria, ai sensi dell'art. 30, comma 1, D.Lgs. n. 165/2001;
 - concorso pubblico, fatti salvi gli obblighi previsti dalla legge in materia di riserva, verificata l'assenza nell'Ente di vincitori e/o idonei nelle graduatorie vigenti, secondo i principi dettati dall'art. 4, comma 3, del D.L. n. 101/2013, e previo esperimento delle procedure di mobilità ai sensi degli artt. 30, comma 2-bis, e 34-bis del D.Lgs. n. 165/2001;
3. di dare atto che la spesa derivante dalla programmazione di cui sopra, rientra nei limiti della spesa per il personale in servizio e di quella connessa alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente per il tempo indeterminato e per il tempo determinato, rispetta gli attuali vincoli di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", nonché i limiti imposti dall'art. 1, comma 557 e seguenti, della L. 296/2006 e s.m.i., in tema di contenimento della spesa di personale, ed i limiti imposti dall'art. 9, comma 28 del D.L. n. 78/2010 e s.m.i.
 4. di dare mandato al Responsabile dell'Area Finanziaria di attivare il procedimento per la copertura a tempo parziale e determinato del posto di operaio, cat. B3;
 5. di trasmettere la presente deliberazione alle OO.SS. ed alla R.S.U

La presente deliberazione è dichiarata, con voti unanimi favorevoli, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

Il Presidente
F.to COVER Giannina

Il Segretario Comunale
F.to MACCARRONE Domenica

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA (art. 49 D. Lgs. n. 267/2000)

Regolarità Tecnica: Parere Favorevole

Il Responsabile del Servizio
F.to PANIGHEL Diana

Lì, 21-05-2018

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE (art. 49 D. Lgs. n. 267/2000)

Regolarità Contabile: Parere Favorevole

Il Responsabile del Servizio
F.to PANIGHEL Diana

Lì, 21-05-2018

REFERITO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(art. 124 comma 1 e art. 125 D. Lgs. 18.8.2000 n° 267)

N° 339 Registro atti pubblicati

Si certifica che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 24-05-2018 all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per quindici giorni consecutivi.

Si dà atto che dell'adozione del presente verbale viene data comunicazione, contestualmente alla pubblicazione, ai capigruppo consiliari.

Addì, 24-05-2018

Il Responsabile
F.to MILAN Bianca Maria

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134 D. Lgs. 18.8.2000, n. 267)

Il sottoscritto Responsabile di Servizio, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione

E' DIVENUTA ESECUTIVA in data _____ ,

decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D. Lgs. N° 267/2000)

Lì, 04-06-2018

Il Responsabile
F.to MILAN Bianca Maria

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Lì, 24-05-2018

Il Responsabile
MILAN Bianca Maria